

**REGOLAMENTO PER L'ACCESSO E L'EROGAZIONE
DEGLI INTERVENTI SOCIO - ECONOMICI
(approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 55 del 01.06.2016)**

INDICE

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 – Oggetto ed ambito di applicazione

Articolo 2 – Finalità

Articolo 3 – Destinatari

CAPO II

DISCIPLINA E MODALITA' DI APPLICAZIONE DELL'INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE (ISEE).

Articolo 4 – Dichiarazione sostitutiva unica per la determinazione dell' Isee ordinario.

Articolo 5 – Nucleo familiare.

Articolo 6 – Indicatore della situazione reddituale (ISR).

Articolo 7 – Indicatore della situazione Patrimoniale (ISP)

Articolo 8 – Scala di equivalenza

Articolo 9 – Autocertificazione Isee in fase di presentazione delle istanze.

Articolo 10 – Isee per prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria.

Articolo 11 – Isee per prestazioni agevolate rivolte a minorenni.

Articolo 12– Procedimenti di accertamento dell' estraneita' in termini di rapporti affettivi ed economici.

Articolo 13 –Isee corrente.

Articolo 14 – Validita' ed aggiornamento dell'attestazione.

Articolo 15 - Isee provvisorio.

Articolo 16 - Banca dati Isee comunale.

CAPO III

INTERVENTI DI NATURA ASSISTENZIALE.

Articolo 17 – Accesso ai servizi di natura socio-economica.

Articolo 18 – Valutazione del bisogno socio-economico.

Articolo 19 – Tipologia degli interventi socio-economici.

Articolo 20 - Contributi economici continuativi di “ minimo vitale”.

Articolo 21 - Contributi economici straordinari finalizzati.

Articolo 22 – Contributi in regime di emergenza-urgenza.

Articolo 23 – Interventi a tutela dei minori.

Articolo 24 – Contributi provinciali per i minori riconosciuti da un solo genitore.

Articolo 25- Contributo Fondo sociale Alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica.

CAPO IV

PROCEDURE PER L'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE.

Articolo 26- Domanda di interventi socio- economici.

Articolo 27- Istruttoria.

Articolo 28- Concessione interventi socio-economici.

CAPO V

PROCEDURE DI ACCESSO ALL'INTEGRAZIONE DELLA RETTA DI DEGENZA PRESSO STRUTTURE RESIDENZIALI.

Articolo 29- Requisiti e condizioni di accesso.

Articolo 30- Motivi di esclusione.

Articolo 31- Modalità e procedure per l'attivazione dell'intervento.

Articolo 32- Amministrazione di sostegno.

Articolo 33- Quota per spese personali.

Articolo 34- Recupero crediti.

CAPO VI

SISTEMA DELLE CURE DOMICILIARI.

Articolo 35-Prestazioni oggetto del sistema delle cure domiciliari.

Articolo 36-Servizio di assistenza domiciliare.

Articolo 37-Servizio regionale di TSO-TCO/telesoccorso/telecontrollo

CAPO VII

INTERVENTI DI ASSISTENZA PER I SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI.

Articolo 38 – Tipologia di servizi educativi e scolastici.

Articolo 39 – Finalita' delle agevolazioni per l'utilizzo dei servizi educativi e scolastici.

Articolo 40 – Requisiti e condizioni per l'applicazione di agevolazioni tariffarie.

Articolo 41 – Limiti di accesso alle agevolazioni tariffarie.

Articolo 42 – Istruttoria.

Articolo 43 – Altri interventi di assistenza scolastica.

CAPO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 44 – Conservazione e trattamento dei dati e Banca Dati Prestazioni Sociali Agevolate .

Articolo 45 – Controlli.

Articolo 46 – Procedura di controllo.

Articolo 47 – Aggiornamento soglie accesso e importi contributi .

Articolo 48 – Pubblicità.

Articolo 49 – Decorrenza ed abrogazione.

CAPO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Oggetto ed ambito di applicazione del regolamento

Il presente Regolamento disciplina le attività che il Comune di Brendola realizza nell'ambito delle funzioni e dei compiti di assistenza sociale comprendenti tutte le attività destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita.

Disciplina quindi i criteri di accesso, la gestione e l'erogazione degli interventi economici di assistenza sociale e la fruizione dei servizi sociali e di assistenza scolastica.

L'obiettivo primario è di creare soluzioni mirate ai bisogni essenziali dei singoli, delle famiglie e della collettività, attivando processi inclusivi e favorendo il mantenimento delle persone nel proprio contesto di vita, familiare e locale, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, economicità e di copertura finanziaria.

Il Comune persegue obiettivi di salute dei cittadini, di prevenzione e cura delle fragilità e del disagio, sviluppando i servizi alla persona anche nell'ottica della sussidiarietà, promuovendo le capacità individuali e le reti familiari, sostenendo progetti in sinergia con altre realtà operanti nel territorio.

I servizi di competenza dell'Ente oggetto del presente Regolamento sono riepilogabili nel seguente elenco:

- Agevolazioni tariffarie per utilizzo trasporto scolastico, frequenza asili nido e scuola materna.
- Integrazioni rette di ricovero presso strutture residenziali e semiresidenziali.
- Servizi residenziali diurni e/o notturni (dormitori, centri di accoglienza).
- Assistenza domiciliare.
- Telesoccorso/telecontrollo.
- Interventi di supporto economico (assistenza economica ordinaria o straordinaria).

Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), in relazione agli interventi e prestazioni sociali e di assistenza scolastica erogati dal Comune, ai fini della valutazione della situazione economica e patrimoniale del richiedente.

Il presente regolamento recepisce pertanto

- il DPCM 159/2013, "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)",
- il Decreto in data 07.11.2014, pubblicato sulla GU n. 267 del 17.11.2014, supplemento ordinario, n 87, di approvazione del nuovo modello di Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) e dell'attestazione concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'ISEE,
- il decreto direttoriale n.363 del 29.12.2015 di modifica del modello tipo della dichiarazione sostitutiva Unica (DSU).

Ogni altro servizio comunale educativo, scolastico, assistenziale di successiva attivazione o istituzione che preveda agevolazioni tariffarie, benefici di natura economica o soglie di accesso al servizio stesso, collegate al valore Isee o Ise, è comunque soggetto al Presente Regolamento.

Per i servizi di competenza statale o regionale, ovvero di altri Enti per i quali il comune risulti punto istruttore e/o Ente Erogatore, si fa riferimento alla corrispondente disciplina per l'individuazione di soglie di accesso, scaglioni isee e parametri a cui collegare le corrispondenti agevolazioni.

Tra questi servizi rientrano a tutt'oggi: il fondo sostegno affitti, il Buono Libri, il Bonus Famiglia per le famiglie numerose, gli assegni INPS per maternità e nuclei familiari con almeno tre figli minori, bonus SGATE per gas ed energia elettrica, l'impegnativa di cura domiciliare.

Il presente Regolamento sarà soggetto a pronta revisione in caso di modifica dei testi normativi di riferimento, o di approvazione di nuove discipline nazionali e regionali, nonché a seguito di eventuale approvazione da parte della Conferenza dei sindaci dell'Ulss – di Regolamenti,

protocolli, accordi atti ad unificare le modalità di accesso alla rete dei servizi sociali e socio-sanitari.

Art. 2 **Finalità generali**

Il processo di erogazione di interventi di natura socio-economica, in linea con i principi della Legge 328/2000 “Legge quadro sul sistema integrato dei servizi sociali” e con gli obiettivi del Piano regionale, così come individuati nel Piano di Zona dei servizi sociali dell’Ulss n. 5, persegue le seguenti finalità:

- la promozione e l’acquisizione dell’autonomia delle persone economicamente e socialmente più deboli attraverso percorsi di sostegno che prevedono l’attivazione delle risorse personali, familiari, istituzionali e informali presenti nel territorio e la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato della comunità locale;
- la prevenzione, il contenimento, il superamento delle situazioni di disagio socio-economico e il contrasto al processo di esclusione e di cronicizzazione del disagio sociale;
- la tutela delle persone in particolari condizioni di fragilità e di non autosufficienza che necessitano di interventi residenziali.

Art. 3 **Destinatari**

Hanno titolo di usufruire delle prestazioni e dei servizi del sistema integrato di interventi e servizi sociali, previsti dal presente regolamento, i cittadini residenti nel territorio comunale (italiani, comunitari e stranieri in regola con le norme che disciplinano il soggiorno in Italia di cui all’art. 41 del D.Lgs n. 286/1998).

Ai profughi, ai rifugiati, ai richiedenti asilo, agli stranieri con permesso umanitario, agli apolidi e comunque a tutti coloro che beneficiano di una forma di protezione, riconosciuta a livello internazionale, sono garantite le misure di prima assistenza di cui all’art. 129, comma 1, lettera H), del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112.

Il Comune attiva altresì eventuali interventi a favore di soggetti temporaneamente presenti sul territorio comunale, allorché ricorrano condizioni di emergenza ed indifferibilità dell’intervento, e non sia possibile indirizzare gli interessati ai servizi di appartenenza territoriale. In tale ipotesi, gli uffici comunicano lo stato di bisogno emergenziale al Comune/Stato competente, richiedendo gli oneri corrispondenti e riservandosi di promuovere azione di rivalsa per gli oneri sostenuti.

In pendenza di un procedimento di cancellazione anagrafica per irreperibilità o mancato rinnovo della dichiarazione di dimora abituale, sono esclusi tutti gli interventi di cui al presente Regolamento, fatti salvi quelli di cui al paragrafo precedente.

Per gli interventi/benefici, in relazione ai quali il comune è individuato quale ente erogatore per conto di altri soggetti, si fa riferimento alla corrispondente normativa di livello superiore. Gli interventi assistenziali di natura socio-economica vengono riservati in via prioritaria alle persone in stato di bisogno, prive di rete familiare e che non possono, per particolari ed accertati motivi, svolgere attività lavorativa.

Gli interventi economici a favore di persone in stato di bisogno ed inseriti in strutture residenziali possono essere assicurati alle sole persone residenti nel Comune di Brendola prima dell’ingresso in struttura, con le modalità previste dall’art. 6 della Legge 328/2000 e dalla normativa regionale.

CAPO II
DISCIPLINA E MODALITA' DI APPLICAZIONE
DELL' INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE (ISEE)

Art. 4

Dichiarazione sostitutiva unica per la determinazione dell'ISEE ordinario

L'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (di seguito ISEE) è determinato sulla base di quanto disciplinato dal DPCM 159 del 2013 ed è lo strumento di valutazione, attraverso criteri unificati, della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni educative e sociali agevolate.

Il richiedente presenta un'unica dichiarazione sostitutiva in riferimento al nucleo familiare di cui all'articolo 2 seguente, ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'ISEE.

L'Attestazione conseguente alla presentazione della DSU e riportante l'ISEE è resa disponibile al dichiarante e agli aventi titolo dall'INPS. La stessa può essere utilizzata per il periodo di validità da tutti i componenti il nucleo familiare ai fini ISEE;

L'INPS determina l'ISEE sulla base delle componenti autodichiarate dal dichiarante, degli elementi acquisiti dall'Agenzia delle entrate e di quelli presenti nei propri archivi amministrativi o a tal fine acquisiti.

Il comune, in relazione a tipologie di prestazioni sociali che, per la loro natura lo rendano necessario, e ove non diversamente disciplinato in sede di definizione dei livelli essenziali relativi alle medesime tipologie di prestazioni, *può prevedere, accanto all'ISEE, criteri ulteriori di selezione* volti ad identificare specifiche platee di beneficiari, tenuto conto delle disposizioni regionali in materia e delle attribuzioni regionali specificamente dettate in tema di servizi sociali e socio-sanitari. È comunque fatta salva la valutazione della condizione economica complessiva del nucleo familiare attraverso l'ISEE.

Art. 5

Nucleo familiare

Il nucleo familiare del richiedente è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU, fatto salvo quanto stabilito dal presente articolo.

I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica fanno parte dello stesso nucleo familiare. A tal fine, identificata di comune accordo la residenza familiare, il coniuge con residenza anagrafica diversa è attratto ai fini del presente decreto nel nucleo la cui residenza anagrafica coincide con quella familiare. In caso di mancato accordo, la residenza familiare è individuata nell'ultima residenza comune ovvero, in assenza di una residenza comune, nella residenza del coniuge di maggior durata. Il coniuge iscritto nelle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE), ai sensi della legge 27 ottobre 1988, n. 470, nelle more del graduale subentro dell'ANPR, definito con DPCM 23 agosto 2013, n. 109, è attratto ai fini del presente decreto, nel nucleo anagrafico dell'altro coniuge.

I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica costituiscono nuclei familiari distinti esclusivamente nei seguenti casi:

- quando è stata pronunciata separazione giudiziale o è intervenuta l'omologazione della separazione consensuale ai sensi dell'articolo 711 del codice di procedura civile, ovvero quando è stata ordinata la separazione ai sensi dell'articolo 126 del codice civile, ovvero è stata conclusa convenzione di negoziazione assistita o accordo, ai sensi artt 6 e 12 del D. L. 132/2014, convertito in L. 162/2014, ;
- quando la diversa residenza è consentita a seguito dei provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'articolo 708 del codice di procedura civile;

- quando uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell'articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
- quando si è verificato uno dei casi di cui all'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, ed è stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ovvero è stata conclusa convenzione di negoziazione assistita o accordo, ai sensi artt 6 e 12 del D.L. 132/2014, convertito in L.162/201;
- quando sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali.

Il figlio minore di anni 18 fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale convive. Il minore che si trovi in affidamento preadottivo fa parte del nucleo familiare dell'affidatario, ancorché risulti nella famiglia anagrafica del genitore. Il minore in affidamento temporaneo ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, è considerato nucleo familiare a sé stante, fatta salva la facoltà del genitore affidatario di considerarlo parte del proprio nucleo familiare. Il minore in affidamento e collocato presso comunità è considerato nucleo familiare a sé stante.

Il figlio maggiorenne non convivente con i genitori e a loro carico ai fini IRPEF, nel caso non sia coniugato e non abbia figli, fa parte del nucleo familiare dei genitori. Nel caso i genitori appartengano a nuclei familiari distinti, il figlio maggiorenne, se a carico di entrambi, fa parte del nucleo familiare di uno dei genitori, da lui identificato.

Il soggetto che si trova in convivenza anagrafica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, è considerato nucleo familiare a sé stante, salvo che debba essere considerato componente del nucleo familiare del coniuge, ai sensi del secondo paragrafo. Il figlio minore fa parte del nucleo del genitore con cui conviveva prima dell'ingresso in convivenza anagrafica, fatto salvo quanto previsto al comma 4. Se della medesima convivenza anagrafica fanno parte il genitore e il figlio minore, quest'ultimo è considerato componente dello stesso nucleo familiare del genitore.

Art. 6 Indicatore della Situazione Reddittuale (ISR)

1. L'indicatore della situazione reddituale è determinato sulla base dei redditi e delle spese e franchigie di cui ai commi seguenti, riferite a ciascun componente ovvero al nucleo familiare. Ai fini del calcolo dell'indicatore, il reddito di ciascun componente il nucleo familiare è ottenuto sommando i redditi di cui al comma 2 al netto degli importi di cui al comma 3. Dalla somma dei redditi di cui al periodo precedente per l'insieme dei componenti sono detratte le spese o le franchigie riferite al nucleo familiare di cui al comma 4. I redditi e gli importi di cui ai commi 2 e 3 sono riferiti al secondo anno solare precedente la presentazione della DSU. Le spese o le franchigie di cui al comma 4 sono riferite all'anno solare precedente la presentazione della DSU.
2. Il reddito di ciascun componente il nucleo familiare è ottenuto sommando le seguenti componenti:
 - reddito complessivo ai fini IRPEF;
 - redditi soggetti a imposta sostitutiva o a ritenuta a titolo d'imposta;
 - ogni altra componente reddituale esente da imposta, nonché i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero tassati esclusivamente nello stato estero in base alle vigenti convenzioni contro le doppie imposizioni;
 - i proventi derivanti da attività agricole, svolte anche in forma associata, per le quali sussiste l'obbligo alla presentazione della dichiarazione IVA; a tal fine va assunta la base imponibile determinata ai fini dell'IRAP, al netto dei costi del personale a qualunque titolo utilizzato;
 - assegni per il mantenimento di figli effettivamente percepiti;
 - trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche, laddove non siano già inclusi nel reddito complessivo di cui alla lettera a);
 - redditi fondiari relativi ai beni non locati soggetti alla disciplina dell'IMU, di cui all'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22

dicembre 2011, n. 214, nonché agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, se compatibili con la predetta disciplina, non indicati nel reddito complessivo di cui alla lettera a), comma 1, del presente articolo. A tal fine i redditi dei fabbricati si assumono rivalutando la rendita catastale del 5 per cento e i redditi dei terreni si assumono rivalutando il reddito dominicale e il reddito agrario, rispettivamente, dell'80 per cento e del 70 per cento. Nell'importo devono essere considerati i redditi relativi agli immobili all'estero non locati soggetti alla disciplina dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero di cui al comma 15 dell'articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non indicati nel reddito complessivo di cui alla lettera a), comma 1, del presente articolo, assumendo la base imponibile determinata ai sensi dell'articolo 70, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

- il reddito figurativo delle attività finanziarie, determinato applicando al patrimonio mobiliare complessivo del nucleo familiare, individuato secondo quanto indicato per il calcolo dell'ISP con la sola esclusione dei depositi e conti correnti bancari e postali, il tasso di rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro ovvero, ove inferiore, il tasso di interesse legale vigente al 1° gennaio maggiorato di un punto percentuale;
- il reddito lordo dichiarato ai fini fiscali nel paese di residenza da parte degli appartenenti al nucleo, iscritti nelle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE), convertito in euro al cambio vigente al 31 dicembre dell'anno di riferimento del reddito.

3. All'ammontare del reddito di cui al comma 2, deve essere sottratto fino a concorrenza:

- l'importo degli assegni periodici effettivamente corrisposti al coniuge, anche se residente all'estero, in seguito alla separazione legale ed effettiva o allo scioglimento, annullamento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio come indicato nel provvedimento dell'autorità giudiziaria, o nella convenzione di negoziazione assistita da avvocato di cui alla legge 162 del 10 novembre 2014. Nell'importo devono essere considerati gli assegni destinati al mantenimento dei figli;
- l'importo degli assegni periodici effettivamente corrisposti per il mantenimento dei figli conviventi con l'altro genitore, nel caso in cui i genitori non siano coniugati, né legalmente ed effettivamente separati e non vi sia provvedimento dell'autorità giudiziaria che ne stabilisce l'importo;
- fino ad un massimo di 5.000 euro, le spese sanitarie rendicontabili per disabili, le spese per l'acquisto di cani guida e le spese sostenute per servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordi, indicate in dichiarazione dei redditi tra le spese per le quali spetta la detrazione d'imposta, nonché le spese mediche e di assistenza specifica per i disabili indicate in dichiarazione dei redditi tra le spese e gli oneri per i quali spetta la deduzione dal reddito complessivo;
- l'importo dei redditi agrari relativi alle attività indicate dall'articolo 2135 del codice civile svolte, anche in forma associata, dai soggetti produttori agricoli titolari di partita IVA, obbligati alla presentazione della dichiarazione ai fini dell'IVA;
- fino ad un massimo di 3.000 euro, una quota dei redditi da lavoro dipendente, nonché degli altri redditi da lavoro ad essi assimilati a fini fiscali, pari al 20 per cento dei redditi medesimi;
- fino ad un massimo di 1.000 euro e alternativamente a quanto previsto alla lettera e), una quota dei redditi da pensione inclusi nel reddito complessivo di cui al comma 2, lettera a), nonché dei trattamenti di cui al comma 2, lettera f), pari al 20 per cento dei redditi ovvero dei trattamenti medesimi.

4. Dalla somma dei redditi dei componenti il nucleo, come determinata ai sensi dei commi precedenti, si sottraggono, fino a concorrenza, le seguenti spese o franchigie riferite al nucleo familiare:

- nel caso il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, il valore del canone annuo previsto nel contratto di locazione, del quale sono dichiarati gli estremi di registrazione, per un ammontare massimo, fino a concorrenza, di 7.000 euro, incrementato di 500 euro per ogni figlio convivente successivo al secondo; la detrazione è alternativa a quella per i nuclei residenti in abitazione di proprietà.
- nel caso del nucleo facciano parte persone non autosufficienti, per ciascuna di esse, la spesa sostenuta, inclusiva dei contributi versati, per collaboratori domestici e addetti

all'assistenza personale, come risultante dalla dichiarazione di assunzione presentata all'INPS e dai contributi versati al medesimo istituto, nel limite dell'ammontare dei trattamenti di cui al comma 2, lettera f), al netto della detrazione di cui al comma 3, lettera f), di cui la persona non autosufficiente risulti beneficiaria. Le spese per assistenza personale possono essere sottratte dalla somma dei redditi anche nel caso di acquisizione dei servizi medesimi presso enti fornitori, purché sia conservata ed esibita a richiesta idonea documentazione attestante la spesa sostenuta e la tipologia di servizio fornita;

- alternativamente a quanto previsto alla lettera b), nel caso del nucleo facciano parte persone non autosufficienti, per ciascuna di esse, in caso di ricovero presso strutture residenziali nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria, l'ammontare della retta versata per l'ospitalità alberghiera;
- nel caso del nucleo facciano parte persone con disabilità la franchigia viene diversamente graduata come di seguito specificato:
 - persone con disabilità media, per ciascuna di esse, una franchigia pari a 4.000 euro, incrementate a 5.500 se minorenni;
 - persone con disabilità grave, per ciascuna di esse, una franchigia pari a 5.500 euro, incrementate a 7.500 se minorenni;
 - persone non autosufficienti, per ciascuna di esse, una franchigia pari a 7.000 euro, incrementate a 9.500 se minorenni.

Le franchigie di cui alla presente lettera possono essere alternativamente sottratte, fino a concorrenza, dal valore dell'ISE.

Art. 7

Indicatore della Situazione Patrimoniale (ISP)

1. L'indicatore della situazione patrimoniale è determinato sommando, per ciascun componente del nucleo familiare, il valore del patrimonio immobiliare di cui ai commi 2 e 3, nonché del patrimonio mobiliare di cui al comma 4.
2. Il patrimonio immobiliare è pari al valore dei fabbricati, delle aree fabbricabili e dei terreni, intestati a persone fisiche non esercenti attività d'impresa, quale definito ai fini IMU al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della DSU, indipendentemente dal periodo di possesso nell'anno. Il valore è così determinato anche in caso di esenzione dal pagamento dell'imposta. Dal valore così determinato di ciascun fabbricato, area o terreno, si detrae, fino a concorrenza, l'ammontare dell'eventuale debito residuo alla data del 31 dicembre dell'anno precedente la presentazione della DSU per mutui contratti per l'acquisto dell'immobile o per la costruzione del fabbricato. Per i nuclei familiari residenti in abitazione di proprietà, il valore della casa di abitazione, come sopra determinato, al netto del mutuo residuo, non rileva ai fini del calcolo del patrimonio immobiliare se inferiore alla soglia di 52.500 euro, incrementata di 2.500 euro per ogni figlio convivente successivo al secondo. Se superiore alle predette soglie, il valore rileva in misura pari a due terzi della parte eccedente.
3. Il patrimonio immobiliare all'estero è pari a quello definito ai fini dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero di cui al comma 15 dell'articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, riferito alla medesima data di cui al comma 2, indipendentemente dal periodo di possesso nell'anno. Dal valore così determinato di ciascun immobile, si detrae, fino a concorrenza, l'ammontare dell'eventuale debito residuo alla data del 31 dicembre dell'anno precedente la presentazione della DSU per mutui contratti per l'acquisto dell'immobile o per la costruzione del fabbricato.
4. Il patrimonio mobiliare è costituito dalle componenti di seguito specificate, anche detenute all'estero, possedute alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della DSU, fatto salvo quanto diversamente disposto con riferimento a singole componenti:
 - a. depositi e conti correnti bancari e postali, per i quali va assunto il valore del saldo contabile attivo, al lordo degli interessi, al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della DSU, ovvero, se superiore, il valore della consistenza media annua riferita al medesimo anno. Qualora nell'anno precedente si sia proceduto all'acquisto di componenti del patrimonio immobiliare, di cui ai commi 2 e 3, ovvero a variazioni ad incremento di altre componenti del patrimonio mobiliare, di cui al presente comma, per un ammontare superiore alla differenza tra il valore della consistenza media annua e del saldo al 31 dicembre, può essere assunto il valore del saldo contabile attivo al 31 dicembre

- dell'anno precedente, anche se inferiore alla consistenza media; ai soli fini di successivi controlli, nella DSU il valore della consistenza media annua va comunque indicato;
- b. titoli di Stato ed equiparati, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati, per i quali va assunto il valore nominale delle consistenze alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della DSU;
 - c. azioni o quote di organismi di investimento collettivo di risparmio (O.I.C.R.) italiani o esteri, per le quali va assunto il valore risultante dall'ultimo prospetto redatto dalla società di gestione 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della DSU
 - d. partecipazioni azionarie in società italiane ed estere quotate in mercati regolamentati, per le quali va assunto il valore rilevato alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della DSU, ovvero, in mancanza, nel giorno antecedente più prossimo;
 - e. partecipazioni azionarie in società non quotate in mercati regolamentati e partecipazioni in società non azionarie, per le quali va assunto il valore della frazione del patrimonio netto, determinato sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio approvato anteriormente alla data di presentazione della DSU, ovvero, in caso di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio, determinato dalla somma delle rimanenze finali e dal costo complessivo dei beni ammortizzabili, al netto dei relativi ammortamenti, nonché degli altri cespiti o beni patrimoniali;
 - f. masse patrimoniali, costituite da somme di denaro o beni non relativi all'impresa, affidate in gestione ad un soggetto abilitato ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, per le quali va assunto il valore delle consistenze risultanti dall'ultimo rendiconto predisposto, secondo i criteri stabiliti dai regolamenti emanati dalla Commissione nazionale per le società e la borsa, dal gestore del patrimonio anteriormente alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della DSU
 - g. altri strumenti e rapporti finanziari per i quali va assunto il valore corrente alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della DSU nonché contratti di assicurazione a capitalizzazione o mista sulla vita e di capitalizzazione per i quali va assunto l'importo dei premi complessivamente versati a tale ultima data, al netto degli eventuali riscatti, ivi comprese le polizze a premio unico anticipato per tutta la durata del contratto per le quali va assunto l'importo del premio versato; sono esclusi i contratti di assicurazione mista sulla vita per i quali alla medesima data non è esercitabile il diritto di riscatto;
 - h. il valore del patrimonio netto per le imprese individuali in contabilità ordinaria, ovvero il valore delle rimanenze finali e del costo dei beni ammortizzabili per le imprese individuali in contabilità semplificata, determinato con le stesse modalità indicate per le partecipazioni azionarie
5. Per i rapporti di custodia, amministrazione, deposito e gestione cointestati anche a soggetti appartenenti a nuclei familiari diversi, il valore delle consistenze è assunto per la quota di spettanza.
 6. Dal valore del patrimonio mobiliare, determinato ai sensi del comma 4, si detrae, fino a concorrenza, una franchigia pari a 6.000 euro, accresciuta di 2.000 euro per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di 10.000 euro. La predetta soglia è incrementata di 1.000 euro per ogni figlio componente il nucleo familiare successivo al secondo. Tale franchigia non si applica ai fini della determinazione dell'indicatore della situazione reddituale.

Art. 8 **Scala di equivalenza**

I parametri della scala di equivalenza corrispondenti al numero di componenti il nucleo familiare sono i seguenti:

Numero componenti	Parametro
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

Il parametro della scala di equivalenza è incrementato di 0,35 per ogni ulteriore componente. Sono altresì applicate le seguenti maggiorazioni:

- a. 0,2 in caso di nuclei familiari con tre figli, 0,35 in caso di quattro figli, 0,5 in caso di almeno cinque figli;
- b. 0,2 per nuclei familiari con figli minorenni, elevata a 0,3 in presenza di almeno un figlio di età inferiore a tre anni compiuti, in cui entrambi i genitori o l'unico presente abbiano svolto attività di lavoro o di impresa per almeno sei mesi nell'anno di riferimento dei redditi dichiarati;
- c. la maggiorazione di cui alla lettera b) si applica anche in caso di nuclei familiari composti esclusivamente da genitore solo non lavoratore e da figli minorenni; ai soli fini della verifica del requisito di cui al periodo precedente, fa parte del nucleo familiare anche il genitore non convivente, non coniugato con l'altro genitore, che abbia riconosciuto i figli, a meno che non ricorra uno dei casi di cui al successivo articolo 11, comma 1, lettere dalla a) alla e).

Ai fini della determinazione del parametro della scala di equivalenza, qualora tra i componenti il nucleo familiare vi sia un componente per il quale siano erogate prestazioni in ambiente residenziale a ciclo continuativo ovvero un componente in convivenza anagrafica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1989, che non sia considerato nucleo familiare a se stante, tale componente incrementa la scala di equivalenza, calcolata in sua assenza, di un valore pari ad 1.

Art. 9

Autocertificazione ISEE in fase di presentazione delle istanze

L'ISE/ISEE rientra, in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui al DPR 445/2000, tra gli stati, i fatti e qualità per i quali l'INPS è ente certificante (Circolare INPS n° 47 del 27/03/2012).

Il valore ISE/ISEE e gli altri dati dell'attestazione ISEE dovranno essere autocertificati dal cittadino e sono soggetti al controllo degli uffici.

In caso di imminente scadenza dei termini per l'accesso ad una prestazione sociale agevolata ove nelle more della disponibilità dell'attestazione ISEE i richiedenti potrebbero vedersi arrecato un pregiudizio, i componenti il nucleo familiare possono comunque presentare la richiesta accompagnata dalla ricevuta di presentazione della DSU. L'ufficio competente all'istruttoria acquisisce successivamente l'attestazione relativa all'ISEE interrogando il sistema informativo ovvero, laddove vi siano impedimenti, richiedendola al dichiarante, ancorché in copia non autenticata, nell'interesse del medesimo.

Art. 10

ISEE per prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria

Le prestazioni socio-sanitarie, ai sensi della definizione adottata a fini ISEE, sono identificate quali prestazioni sociali agevolate, assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura socio-sanitaria rivolte a persone con disabilità e limitazioni dell'autonomia, ovvero interventi in favore di tali soggetti:

- di sostegno e di aiuto domestico familiare finalizzati a favorire l'autonomia e la permanenza nel proprio domicilio;
- di ospitalità alberghiera o para-alberghiera presso strutture residenziali e semiresidenziali, incluse le prestazioni strumentali ed accessorie alla loro fruizione, rivolte a persone non assistibili a domicilio anche per frazioni temporali intermedie;
- atti a favorire l'inserimento sociale, inclusi gli interventi di natura economica o di buoni spendibili per l'acquisto di servizi.

Nei casi di richiesta di prestazioni socio-sanitarie per persone maggiorenni con disabilità o non autosufficienza, si ha facoltà di dichiarare un nucleo familiare ristretto rispetto a quello ordinario, composto esclusivamente dal beneficiario delle prestazioni, dal coniuge, dai figli minorenni e dai figli maggiorenni a carico ai fini IRPEF (a meno che non siano coniugati o abbiano figli), ferma restando la possibilità per il beneficiario di scegliere il nucleo familiare ordinario.

Per le sole prestazioni erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo si applicano invece le seguenti regole di calcolo diverse:

- non si applicano le detrazioni per le spese di collaboratori domestici e addetti all'assistenza personale o per la retta dovuta per il ricovero;
- si tiene conto della condizione economica anche dei figli del beneficiario non inclusi nel nucleo, integrando l'ISEE di una componente aggiuntiva per ciascun figlio (salvo quest'ultimo non disponga già di autonoma DSU, della quale dovrà indicare gli estremi), sulla base della situazione economica dei figli secondo le modalità di cui all'allegato 2, comma 1 del DPCM 159/2013;
- la componente non è calcolata nel caso siano presenti disabili nel nucleo familiare del figlio;
- quando risulti provata e accertata la estraneità del figlio rispetto al genitore in termini di rapporti affettivi ed economici;
- le donazioni di cespiti porzione del patrimonio immobiliare del beneficiario avvenute dopo la prima istanza di ricovero continuano ad essere valorizzate nel patrimonio del donante. Sono ugualmente valorizzate quelle effettuate nei 3 anni precedenti la prima richiesta di ricovero, se in favore di persone tenute agli alimenti ai sensi dell'articolo 433 del codice civile.

Art. 11

ISEE per prestazioni agevolate rivolte a minorenni

In tema di prestazioni sociali il cui beneficiario sia un minore ovvero nei casi in cui la prestazione viene richiesta in ragione della presenza di un minore nel nucleo familiare, il genitore non convivente nel nucleo familiare, non coniugato con l'altro genitore, che abbia riconosciuto il figlio, fa parte del nucleo tranne ricada una delle seguenti casistiche:

- a) il genitore risulti coniugato con persona diversa dall'altro genitore ovvero
- b) il genitore risulti avere figli con persona diversa dall'altro genitore;
- c) sia stato stabilito con provvedimento dell'autorità giudiziaria il versamento di assegni periodici destinati al mantenimento dei figli;
- d) sussista esclusione dalla potestà sui figli o sia stato adottato, ai sensi dell'articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
- e) risulti provata e accertata la estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali.

Art. 12

Procedimenti di accertamento dell'estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici

I procedimenti regolati dal presente articolo riguardano l'accertamento, da parte del Servizio Sociale, delle seguenti fattispecie:

- a) estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici del figlio di cui all'art. 6, comma 3 lettera b2) del DPCM 159/2013 per le prestazioni erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo;
- b) l'estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici del genitore di cui all'art. 7, comma 1, lettera e) del citato DPCM 159/2013 per le prestazioni agevolate rivolte a minorenni in presenza di genitori non conviventi e non coniugati tra loro.

L'avvio del procedimento avviene su richiesta dell'interessato, mediante presentazione di domanda circostanziata e corredata di idonea documentazione utile all'istruttoria per il procedimento, quale (a titolo esemplificativo e non esaustivo): denuncia all'autorità giudiziaria per mancato mantenimento del figlio, o mancata corresponsione degli alimenti; inesistenza di conti correnti, depositi e altre forme di gestione del denaro cointestati, o con delega ad operare; assenza di immobili in comproprietà, o comunque di atti da cui risulti una gestione condivisa delle proprietà (affitto, comodato, assegnazione...); assenza di rapporti di tipo lavorativo e/o di interessi economici congiunti (contratti di lavoro tra le parti, società costituite tra le parti, eccetera).

L'Assistente sociale - avvalendosi dell'eventuale ausilio di altri servizi comunali e/o territoriali - cura l'istruttoria e trasmette proposta motivata (con esito positivo, negativo, o segnalando l'impossibilità di dichiarare l'estraneità per l'assenza di idonei elementi di prova) al Responsabile del Settore che, con proprio atto, determina la conclusione del procedimento.

Gli atti di accertamento dovranno essere presentati dai soggetti richiedenti direttamente ai CAF, con la documentazione necessaria per la compilazione della DSU.

Il termine per la conclusione del procedimento di accertamento è fissato in 60 (sessanta) giorni dalla presentazione dell'istanza, fatta salva l'eventuale sospensione ai sensi del comma 7 dell'articolo 2 della Legge 241/1990 e ss.mm.ii.

Art. 13 **ISEE corrente**

1. In presenza di un ISEE in corso di validità, può essere calcolato un ISEE corrente, riferito ad un periodo di tempo più ravvicinato al momento della richiesta della prestazione, qualora vi sia una rilevante variazione nell'indicatore, come determinata ai sensi del comma 2, e al contempo si sia verificata, per almeno uno dei componenti il nucleo familiare, nei 18 mesi precedenti la richiesta della prestazione, una delle seguenti variazioni della situazione lavorativa:
 - a. RISOLUZIONE: lavoratore dipendente a tempo indeterminato per cui sia intervenuta una risoluzione del rapporto di lavoro o una sospensione dell'attività lavorativa o una riduzione della stessa;
 - b. MANCATO RINNOVO: lavoratori dipendenti a tempo determinato ovvero impiegati con tipologie contrattuali flessibili, che risultino non occupati alla data di presentazione della DSU, e che possano dimostrare di essere stati occupati nelle forme di cui al presente punto per almeno 120 giorni nei dodici mesi precedenti la conclusione dell'ultimo rapporto di lavoro;
 - c. CESSATA ATTIVITA': lavoratori autonomi, non occupati alla data di presentazione della DSU, che abbiano cessato la propria attività, dopo aver svolto l'attività medesima in via continuativa per almeno dodici mesi
2. L'ISEE corrente può essere calcolato solo in caso di variazioni superiori al 25 per cento dell'indicatore della situazione reddituale corrente, calcolato ai sensi dei commi 3 e 4, rispetto all'indicatore della situazione reddituale calcolato in via ordinaria, ai sensi dell'articolo 5. Prima del calcolo dell'ISEE corrente, pertanto, deve essere già stata presentata una DSU e ricevuta l'attestazione con l'indicazione di un ISR, sulla quale verrà verificato il possesso dei requisiti per il calcolo e la produzione dell'ISEE corrente.
3. L'indicatore della situazione reddituale corrente è ottenuto aggiornando i redditi per ciascun componente il nucleo familiare nelle condizioni di cui al comma 1, mediante la compilazione dell'apposito modulo sostitutivo della DSU, facendo riferimento ai seguenti redditi:
 - a. redditi da lavoro dipendente, pensione ed assimilati conseguiti nei dodici mesi precedenti a quello di richiesta della prestazione;
 - b. redditi derivanti da attività d'impresa o di lavoro autonomo, svolte sia in forma individuale che di partecipazione, individuati secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti nei dodici mesi precedenti a quello di richiesta della prestazione e le spese sostenute nello stesso periodo nell'esercizio dell'attività;
 - c. altri trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche, conseguiti nei dodici mesi precedenti a quello di richiesta della prestazione.Nei casi di cui al comma 1, lettera a), i redditi di cui al presente comma possono essere ottenuti moltiplicando per 6 i redditi conseguiti nei due mesi antecedenti la presentazione della DSU.
4. Ai fini del calcolo dell'indicatore della situazione reddituale corrente, per i componenti il nucleo familiare nelle condizioni di cui al comma 1, i redditi e i trattamenti di cui al comma 3, sostituiscono i redditi e i trattamenti di analoga natura utilizzati per il calcolo dell'ISEE in via ordinaria.
5. Fermo restando l'indicatore della situazione patrimoniale e il parametro della scala di equivalenza, l'ISEE corrente è ottenuto sostituendo all'indicatore della situazione reddituale calcolato in via ordinaria il medesimo indicatore calcolato ai sensi del comma 4.
6. Il richiedente l'ISEE corrente, oltre al modulo sostitutivo della DSU, presenta la documentazione e certificazione attestante la variazione della condizione lavorativa, di cui al comma 1, nonché le componenti reddituali aggiornate, di cui al comma 3.
7. L'ISEE corrente ha validità di due mesi dal momento della presentazione del modulo sostitutivo della DSU ai fini della successiva richiesta della erogazione delle prestazioni.
8. L'ISEE attualizzato, con cioè aggiornato sia ISR che ISP, potrà altresì essere richiesto dall'ente nel caso di accertata modifica delle condizioni dell'ISEE in essere.

Art.14
Validità ed aggiornamento dell'attestazione

La DSU ha validità dal momento della presentazione al 15 gennaio dell'anno successivo;
Il presente comma disciplina le condizioni di maggior beneficio per il cittadino, che può presentare, entro il periodo di validità della DSU, una nuova dichiarazione oppure l'ISEE corrente, qualora intenda far rilevare i mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo dell'ISEE del proprio nucleo familiare, per i procedimenti di cui all'art. 2 secondo quanto stabilito di seguito:

- a) per i procedimenti che prevedono un bando di accesso la nuova dichiarazione può essere presentata entro la data di scadenza del bando;
- b) per i procedimenti che prevedono l'erogazione di contributi ripetuti su base mensile in base agli scaglioni ISEE, la nuova dichiarazione può essere sempre presentata qualora permetta l'accesso ad uno scaglione ISEE di agevolazione più conveniente.

E' comunque facoltà dell'Ufficio precedente chiedere la presentazione di una DSU aggiornata, nel caso siano state rilevate delle variazioni del nucleo familiare ovvero in presenza di elementi di informazione da cui risulti una variazione della situazione patrimoniale e/o reddituale.

Art. 15
Isee Provvisorio

Qualora INPS e Agenzia delle Entrate rilevino in archivi pubblici difformità rispetto alla DSU presentata, il cittadino, ai sensi dell'art. 11 del DPCM 159/2013, può presentare la richiesta di prestazioni agevolate con sue dichiarazioni che motivano la difformità. I servizi in tali casi richiederanno idonea documentazione atta a dimostrare completezza e veridicità dei dati dichiarati dal cittadino.

Qualora chi richiede prestazioni agevolate presenti una attestazione provvisoria dell'Isee ai sensi dell'art. 11, comma 8 del DPCM 159/2013 , tale attestazione può essere valida ai fini della presentazione della richiesta di prestazione, ma l'accesso al beneficio è tuttavia subordinato alla presentazione dell'Isee definitivamente attestato.

Art. 16
Banca dati ISEE comunale

Gli uffici che erogano prestazioni agevolate, ai fini dell'adempimento di cui all'art.4, comma 5, del DPCM 159 del 2013, alimentano la banca dati ISEE comunale appositamente costituita dai servizi informatici con i dati essenziali dei beneficiari e dei benefici assegnati.

La banca dati sarà condivisa dagli uffici comunali nel rispetto della riservatezza dei dati personali. La banca dati dovrà consentire di riportare anche i dati essenziali dei controlli effettuati dagli uffici, in modo da procedere una sola volta al controllo di una attestazione presentata per ottenere più prestazioni agevolate.

La banca dati ed il relativo sistema automatizzato serviranno per ottemperare a quanto disposto dall'art.4, comma 5, del DPCM 159 del 2013 ed altresì alla verifica della corretta ed esaustiva dichiarazione da parte degli utenti dei trattamenti assistenziali erogati dal comune.

La banca dati è istituita anche con l'obiettivo di alimentare la Banca Dati delle Prestazioni Sociali Agevolate di cui al Decreto Direttoriale Inps n 8 del 10.04.2015.

CAPO III
INTERVENTI DI NATURA ASSISTENZIALE

Art. 17
Accesso a servizi di natura socio-economica

Per l'accesso agli interventi di natura socio-economica del presente Regolamento i richiedenti sono tenuti alla presentazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), calcolato in base alla dichiarazione sostitutiva unica (DSU), che tiene conto dei redditi riferiti al secondo anno solare precedente la presentazione della DSU (art. 4 DPCM 159/2013).

Gli interventi di natura socio-economica sono garantiti in via secondaria rispetto a tutte le altre prestazioni della medesima natura e/o previdenziale di cui la persona o il nucleo familiare possono aver titolo. Di conseguenza, prima di accedere agli interventi di natura socio economica comunali, sono fornite, attraverso il servizio sociale comunale, le informazioni sui contributi e sulle agevolazioni previste a livello nazionale, regionale e locale, nonché sui servizi presenti nel territorio.

Gli interventi di natura socio economica non possono in genere sostituire gli interventi di accesso agevolato ai vari servizi erogati dal Comune, devono considerarsi un supporto alle difficoltà dei singoli e/o delle famiglie in una prospettiva di recupero e reintegrazione sociale ed al tempo stesso uno strumento volto a favorire il processo di recupero e reintegrazione sociale.

Il servizio sociale potrà promuovere il ricorso all'istituto dell'Amministratore di sostegno, così come previsto dalla Legge 9 gennaio 2004, n. 6, ovvero segnalare alla Procura della repubblica situazioni di particolare disagio, ai sensi dell'art. 406 comma 3 c.c., per quelle persone che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trovino nell'impossibilità di provvedere ai propri interessi.

Gli interventi economici per inserimenti in strutture residenziali autorizzate e/o accreditate sono erogati, in via prioritaria, su specifica indicazione dei competenti servizi dell'ULSS quando risulta insufficiente il complesso dei servizi previsti per la domiciliarità rispetto al bisogno accertato.

Art. 18
Valutazione del bisogno socio-economico

Compete al Servizio sociale professionale la valutazione del bisogno sociale ed economico per cui la condizione economica non costituisce un criterio unico di valutazione nel determinare l'accesso e la fruizione di benefici economici e per la determinazione dell'eventuale compartecipazione al costo dei servizi.

La valutazione del bisogno socio-economico della persona o della famiglia tiene conto delle risorse della rete familiare e sociale nonché delle prestazioni erogate dal sistema integrato dei servizi, anche ai fini della quantificazione degli interventi economici.

Per determinare il bisogno economico viene recepito il nuovo Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) di cui al DPCM 5 dicembre 2013, n. 159 e successiva approvazione con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 7 Novembre 2014 del modello tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica a fini ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente), differenziato dalla normativa a seconda della prestazione sociale agevolata richiesta, e tiene conto dei valori soglia determinati per le diverse tipologie di prestazioni e interventi, delle risorse della rete familiare e sociale, nonché delle prestazioni erogate dal sistema integrato dei servizi, e ai fini anche della quantificazione degli interventi economici.

La valutazione sociale, al fine del riconoscimento di un beneficio economico comunale, considera anche le risorse di rete disponibili o attivabili in relazione al bisogno sociale rilevato. Nella medesima valutazione sociale saranno, pertanto, considerate le eventuali altre risorse economiche reddituali e patrimoniali correnti e le spese non rilevabili e/o non ponderate con lo strumento dell'ISEE.

Non potranno essere valutate di norma le richieste di contributo da parte di persone e/o nuclei familiari con:

- patrimonio mobiliare, al momento della domanda, uguale o superiore al valore massimo definito annualmente con provvedimento della Giunta Comunale e fissato, in sede di prima applicazione, in € 5.000,00;
- beni mobili registrati: uno o più autoveicoli di cilindrata uguale o superiore a 2000 immatricolati nei 36 mesi precedenti la richiesta di intervento; uno o più motocicli di cilindrata pari o superiore a 650 cc (o di potenza equivalente) immatricolati nei 36 mesi precedenti la richiesta di intervento; camper e/o roulotte (ad eccezione di quelli adibiti ad uso abitativo); uno o più natanti o barche da riporto; uno o più veicoli d'aviazione;

Costituiscono inoltre motivo di esclusione dall'accesso agli interventi di assistenza sociale disciplinati dal presente capo:

- a) il rifiuto, da parte dei soggetti interessati di condividere con i Servizi Sociali, il percorso di aiuto sociale che viene proposto dall'ufficio servizi sociali e dalla rete dei servizi territoriali.
- b) il rifiuto rispetto al coinvolgimento di eventuali familiari e/o parenti (con particolare riferimento ai parenti tenuti agli alimenti ai sensi dell'art. 433 del C.C.) in assenza di giustificato motivo.

Specificatamente per i contributi economici per inserimento in strutture residenziali autorizzate e/o accreditate, viene accertato il bisogno di residenzialità da parte dei servizi sociali o socio-sanitari. I Servizi Sociali comunali acquisiscono l'ISEE ordinario e/o l'ISEE per prestazioni socio-sanitarie residenziali a ciclo continuativo per persone con disabilità media, grave, non autosufficiente.

Art. 19

Tipologia degli interventi socio-economici

Gli interventi socio-economici comunali, attuati in una logica di rete e di sussidiarietà in relazione alle altre risorse attivabili ed offerte dal sistema integrato dei servizi e dalle organizzazioni di volontariato, si distinguono in:

- Contributi economici continuativi;
- Contributi economici straordinari finalizzati;
- Contributi in regime di emergenza –urgenza.
- Contributi per interventi a tutela dei Minori.
- Contributi provinciali per i minori riconosciuti da un solo genitore.
- Contributi del “Fondo Sociale Alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica”.

Art. 20

Contributi economici continuativi di “minimo vitale”

L'intervento economico continuativo cosiddetto di “ minimo vitale” consiste nell'erogazione di un contributo mensile necessario per far fronte alle minime esigenze vitali, quali misura di contrasto alla povertà.

In ossequio al principio costituzionale di cui all'art. 38, comma 1, della Costituzione, le persone residenti nel Comune di Brendola inabili al lavoro e sprovviste dei mezzi necessari per vivere, laddove nessuno sia giuridicamente tenuto agli alimenti in loro favore, hanno diritto a percepire un contributo di assistenza definito come trattamento assistenziale di minimo vitale.

Il trattamento assistenziale di minimo vitale presuppone l'accertamento di tutti i requisiti indicati nel presente articolo e precisamente:

- la residenza nel Comune;
- la certificazione di inabilità al lavoro rilasciata dal soggetto competente per legge;
- la mancanza oggettiva di mezzi necessari per vivere;
- l'assenza di tenuti agli alimenti a cui la persona possa fare riferimento con priorità rispetto il Comune a prescindere dalla loro residenza anagrafica.
-

Posto il diritto personalissimo secondo cui ciascuna persona ha titolo di chiedere gli alimenti , appare evidente che laddove una persona si astenga, per ragioni sue proprie, di chiedere gli alimenti, questa sua decisione anestetizzi contestualmente ogni obbligo comune di intervento

perché di fatto la persona dimostra di non avere intenzione di attivare ciò che per costituzione gli permetterebbe di usufruire di entrate finalizzate a garantirgli elementari forme di sussistenza sociale.

L'intervento economico continuativo, cosiddetto di "minimo vitale", può essere concesso a persone o nuclei familiari che hanno un indicatore ISEE inferiore al valore soglia, dato dall'importo del **trattamento Minimo Inps** relativo all'anno precedente moltiplicato per 12 mensilità.

Per l'anno 2016 il valore soglia è pari ad **€ 6.208,56** calcolato moltiplicando per 12 mensilità il trattamento minimo inps anno 2015 di € 502,38.

Il valore soglia e il valore ISEE del nucleo familiare vengono rapportati, al cosiddetto "parametro componenti nucleo", determinato secondo la scala di equivalenza dell'ISEE, seguendo la formula sotto riportata:

(valore soglia Isee mensile – Isee mensile del nucleo) x scala di equivalenza

La misura dell'intervento economico mensile è data dal risultato della differenza tra il valore soglia mensile ed il valore isee mensile del richiedente, riparametrati al valore della scala di equivalenza, tenendo conto nella valutazione socio-economica del richiedente delle risorse economiche mobiliari/immobiliari e delle spese ritenute necessarie come specificate nel precedente art 18.

L'importo **massimo mensile** liquidabile per nucleo familiare è fissato, con il presente provvedimento, in € 448,52 pari all'importo **dell'assegno sociale** riferito all'anno precedente .

Art. 21

Contributi economici straordinari finalizzati.

Il contributo economico straordinario "finalizzato" è un intervento economico rivolto a persone o famiglie che si trovino ad affrontare situazioni critiche e che richiedano un consistente onere economico, a cui le stesse non riescano a far fronte.

L'intervento economico straordinario finalizzato può essere concesso a persone o nuclei familiari che hanno un indicatore ISEE inferiore al valore soglia ISEE, dato dall'importo del trattamento Minimo Integrato Inps relativo all'anno precedente moltiplicato per dodici mensilità, che per l'anno 2016 è determinato in € 7.665,96 (€ 638,83 x 12).

Sono di norma ammesse a contributo:

- Spese per bollette relative ad utenze domestiche (acqua/luce/gas) fermo restando che il cittadino per importi elevati si dovrà impegnare a chiedere la rateizzazione agli Enti erogatori.
- Spese per emergenza abitativa, qualora non erogabili da altri Enti;
- Particolari spese sanitarie, supportate da debita prescrizione medica, escluse quelle già coperte dal Servizio Sanitario Nazionale e Regionale;
- Spese per pronta accoglienza temporanea in situazioni di emergenza, ove non vi siano soluzioni alternative;
- Spese per servizio funebre per cittadini indigenti, fatta salva la possibilità per il Comune di rivalersi, per le spese allo scopo sostenute, sugli eventuali eredi in grado di partecipare alle spese;
- Altre spese particolari, non ricomprese fra quelle elencate, ma comunque finalizzate al soddisfacimento dei bisogni primari del nucleo familiare e/o alle esigenze educative o di socializzazione dei membri ove viene documentata la necessità dell'intervento.

Il valore del contributo massimo erogabile non potrà di norma superare l'importo annuale pari a tre volte il trattamento Minimo Integrato Inps relativo all'anno precedente, che per il 2016 è pari ad euro 1.916,49. Potrà essere erogato in una o più soluzioni e verrà determinato dall'Ufficio Servizi Sociali a fronte delle spese documentate, per le quali viene richiesto il beneficio economico.

Art. 22

Contributi in regime di emergenza-urgenza

In presenza di situazioni di emergenza non programmabili per la loro imprevedibilità e/o situazioni che richiedono un intervento urgente, anche di natura economica e di modesta entità, viene prevista la possibilità di intervenire con una risposta concreta e tempestiva, al fine di non compromettere situazioni già precarie, attraverso un Fondo Cassa appositamente costituito e disciplinato mediante Convenzione, già in essere con l'Organismo Caritas dell'Unità Pastorale di Brendola.

Tali interventi possono di norma essere concessi a persone o nuclei familiari, che hanno un indicatore Isee inferiore al valore soglia prestabilito per i Contributi Economici Straordinari finalizzati.

Art. 23 **Interventi a tutela dei minori**

Ai sensi della normativa vigente, il Comune può esercitare direttamente la funzione della tutela minorile, ovvero, può delegare detta funzione all'azienda sociosanitaria locale, la quale gestisce la stessa mediante la propria "Unità Organizzativa Complessa Infanzia, Adolescenza e Famiglia".

Il Comune di Brendola a tutt'oggi ha delegato la suddetta funzione all'ULSS 5 che, tramite la propria "Unità Organizzativa Complessa Infanzia, Adolescenza e Famiglia" attua gli interventi di propria competenza e sostiene le relative spese nel rispetto di quanto stabilito nel "Protocollo d'Intesa" stipulato ed approvato.

ART. 24 **Contributi provinciali per i minori riconosciuti da un solo genitore**

Nelle more della riforma del Titolo V della Costituzione, in base allo specifico "Accordo di collaborazione tra l'Amministrazione provinciale di Vicenza e il Comune di Brendola per l'attuazione di interventi assistenziali in favore di minori riconosciuti da un solo genitore", già approvato con DGC n. 65 del 20/05/2003, gli interventi socio-assistenziali a favore di minori riconosciuti da un solo genitore vengono sostenuti e liquidati direttamente dalla Provincia oppure rimborsati a favore del Comune che abbia anticipato il contributo, previa valutazione del bisogno effettuata dal Servizio Sociale comunale in base al proprio regolamento.

La valutazione della condizione di bisogno socio-economico verrà accertata con valutazione dell'ufficio Servizi Sociali sulla base dei requisiti e criteri previsti per l'accesso ai contributi economici di tipo continuativo, straordinario finalizzato o di pronta cassa, così come disciplinati negli articoli precedenti.

Art. 25 **Contributi Fondo Sociale Alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica.**

Il Fondo Sociale ATER è previsto ai sensi dell'art. 21 della Legge Regionale 2 Aprile 1996, n. 10, così come modificato dall'art. 13 della L.R. 16 maggio 1997, n. 14, a favore degli assegnatari in gravi difficoltà economico-sociali collocati nell'area di protezione di cui all'art. 18, comma 1, lettera A e nell'area sociale di cui all'art. 18, comma 1, lettera B), numero 1, nonché ai concorrenti all'assegnazione di un alloggio utilmente collocati in graduatoria.

Il suddetto Fondo è istituito presso questo Ente ed è utilizzato a favore dei possibili beneficiari, individuati ai sensi della suddetta normativa, per i quali il Servizio Sociale riscontra la necessità di intervenire con contributi assistenziali a sostegno delle spese di locazione.

CAPO IV
PROCEDURE PER L'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE

Art. 26 Domanda di interventi socio-economici

La domanda per accedere agli interventi socio-economici, elencati nei precedenti articoli al capo III, deve essere compilata su apposito modulo e presentata al Servizio Sociale Comunale.

Il *richiedente* è il soggetto che, essendone titolare sulla base della disciplina vigente, effettua la richiesta della prestazione sociale agevolata, mentre il *beneficiario* è il soggetto al quale è rivolta la prestazione stessa.

A seconda della tipologia del contributo, il richiedente è tenuto a presentare la documentazione necessaria alla valutazione sociale, corredata dalla specifica attestazione ISEE prevista dalla normativa.

Potranno essere ritenute valide le domande di intervento da parte di altri Servi Territoriali (Tutela Minori, Centro salute mentale, servizio disabilità, ecc) a favore di persone da loro segnalate, attraverso una apposita procedura di attivazione del programma di intervento.

Art. 27 Istruttoria

Il Servizio Sociale professionale procede all'istruttoria della domanda di intervento con i propri strumenti professionali (colloqui, visite domiciliari, Unità Operative, scheda di valutazione, etc.), per la valutazione del bisogno socio-economico e per la formulazione di una proposta motivata di intervento, corredata da specifica documentazione sociale ed economica.

Per le persone e i nuclei familiari seguiti dai Servizi Socio Sanitari Territoriali dell'Azienda Ulss, il bisogno socio-economico verrà segnalato direttamente dagli stessi servizi nell'ambito degli interventi programmati.

A seconda della complessità e della tipologia degli interventi attivabili verrà predisposto un progetto personalizzato, nel quale dovranno essere specificati obiettivi, azioni e reciproci accordi e impegni.

Il progetto personalizzato viene concordato con l'interessato, e/o con l'amministratore di sostegno, con gli eventuali familiari e/o Servizi Territoriali e concertato con il Responsabile del Servizio e con l'Assessore competente.

Art. 28 Concessione interventi socio-economici

Gli interventi socio-economici di cui al presente regolamento possono essere concessi attraverso:

- a) l'erogazione di una somma in denaro a favore del beneficiario o con quietanza a favore di altro soggetto individuato dal Servizio Sociale, in accordo con il richiedente l'intervento, o, qualora sussistano particolari situazioni problematiche o conflittuali, al soggetto che può garantire l'utilizzo del beneficio per le finalità per le quali è stato concesso;
- b) l'erogazione di una somma in denaro a titolo di anticipazione di eventuali benefici di cui il richiedente potrà disporre, con successiva azione di rivalsa sui benefici pensionistici e sulle risorse economiche della persona interessata e/o dei suoi familiari;
- c) la segnalazione alle Associazioni operanti nel territorio per la concessione di buoni/acquisto, fornitura di generi di prima necessità (pacco alimentare) e il pagamento di servizi e/o prestazioni;
- d) l'anticipazione di somme spettanti a titolo di contributo concesso da altri Enti Pubblici per i quali il Comune risulti incaricato come punto istruttore e/o Ente erogatore;

CAPO V

PROCEDURE DI ACCESSO ALL'INTEGRAZIONE DELLA RETTA DI DEGENZA PRESSO STRUTTURE RESIDENZIALI

ART. 29

Requisiti e condizioni di accesso.

La legge 328/2000 art 6, comma 4 e s.m.i, in combinato con l'art. 1, lettera f) del DPCM 159/2013, prevede che il Comune assuma gli obblighi connessi all'integrazione economica della retta di degenza di soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali accreditate, che siano state preventivamente valutate e concordate.

Il Comune di Brendola, laddove accerti che l'utente non è in grado oggettivamente di provvedere al pagamento della retta di ospitalità, interviene ad integrare la medesima. Per retta si intende un intervento economico finalizzato alla copertura parziale o totale della quota sociale giornaliera in strutture convenzionate e si configura come una prestazione sociale agevolata sociosanitaria, erogata in modo diversificato in relazione alla situazione economica degli utenti.

Possono accedere agli interventi economici di integrazione della retta i soggetti titolari dei requisiti e delle condizioni oggettive di seguito riportate:

- essere cittadino regolarmente iscritto all'anagrafe della popolazione residente nel Comune di Brendola, alla data dell'ingresso in struttura residenziale.
- trovarsi in una situazione certificata di non autosufficienza, limitata autonomia o in condizioni sociali e/o sanitarie tali da non consentire la permanenza presso il proprio domicilio e/o da non consentire soluzione alternative al ricovero.(tale valutazione socio-sanitaria è effettuata a livello multidimensionale Distrettuale, come previsto dalla normativa regionale in materia di accesso al sistema della residenzialità - UVMD).
- Trovarsi in una documentata situazione di difficoltà economica, tale da non consentire di coprire autonomamente l'intero importo della retta di degenza. A tal fine l'interessato dovrà produrre tutta la documentazione attestante la propria situazione economica determinata dall'insieme complessivo delle entrate (redditi, pensioni, assegni periodici e/o trattamenti assistenziali a qualsiasi titolo percepiti), dal patrimonio mobiliare e dal patrimonio immobiliare. Il richiedente si dovrà rendere disponibile a disporre del suo patrimonio in accordo con l'ente locale e per generare la liquidità necessaria per provvedere al pagamento dei costi del servizio.
- presentare l'attestazione ISEE "per prestazioni socio-sanitarie erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo", ai sensi dell'art. 6 del D.P.C.M 159/2013 in corso di validità o l'ISEE ordinario, nei casi in cui non sia ancora presente la certificazione di disabilità e/o nei casi di marginalità sociale.
- presentare dichiarazione formale, sottoscritta dall'interessato o dal soggetto incaricato a curarne gli interessi, attestante il proprio impegno a saldare il debito accumulato nei confronti del Comune qualora lo stesso assistito venga a disporre di beni mobili e/o immobili, a qualsiasi titolo ed in tempi anche successivi alla decorrenza dell'intervento di integrazione della retta da parte del Comune;
- presentare qualsiasi altra documentazione relativa alla situazione economica, finanziaria e sociale e/o sanitaria dell'assistito, utile alla valutazione della richiesta di integrazione della retta, compresa eventuale dichiarazione di disponibilità e/o indisponibilità alla compartecipazione economica da parte dei soggetti civilmente obbligati, cui l'interessato o chi ne cura gli interessi ha ritenuto di chiedere gli alimenti.

L'intervento del Comune avrà luogo solo nel caso in cui il richiedente non sia titolare di depositi bancari e/o postali ed assicurativi, ovvero di risparmi in qualsiasi forma posseduti, che dovranno essere prioritariamente destinati all'assunzione in proprio dell'onere del ricovero.

La non veridicità delle dichiarazioni rese o dei documenti presentati, oltre a rendere nulla la richiesta, espone il dichiarante alle sanzioni previste dall'art. 496 del c.p.

Il Servizio Sociale Comunale ha facoltà di effettuare gli accertamenti d'ufficio previsti dall'art. 46 del presente Regolamento, anche attivando i controlli ritenuti necessari, assumendo ogni informazione ritenuta utile e opportuna al fine del completamento dell'istruttoria

Art. 30 **Motivi di esclusione.**

Il Comune non interviene nell'integrazione della retta in presenza delle seguenti condizioni:

- a. ove vi siano soluzioni alternative al ricovero in struttura residenziale e/o all'inserimento in struttura semiresidenziale, adeguate e rispondenti alle necessità assistenziali del soggetto interessato;
- b. ove il soggetto interessato e/o i figli dello stesso, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 39, lettera b) del DPCM 159/2013, dispongano di risorse economiche sufficienti per coprire autonomamente l'intero importo relativo alla retta richiesta.
- c. ove vi siano soggetti che si sono formalmente obbligati al mantenimento e/o all'assistenza dell'interessato, ovvero risultino delle disposizioni del patrimonio mobiliare o immobiliare nei cinque anni precedenti alla richiesta d'integrazione retta (disposizioni da intendersi sia a titolo oneroso che a titolo gratuito o di liberalità ed a prescindere dal soggetto a favore del quale sono state poste in essere);

Art. 31 **Modalità e procedure per l'attivazione dell'intervento**

La richiesta di fruizione dell'intervento economico comunale può essere presentata dall'utente o dal coniuge, dal convivente, da colui che ne esercita la tutela o da un parente e/o affine entro il terzo grado.

Nel caso di persona senza coniuge o parenti che possano presentare la richiesta e con totale o parziale infermità di mente attestata da certificazione medica aggiornata, la richiesta può essere presentata dall'Assistente Sociale.

La richiesta dovrà essere corredata della documentazione attestante i requisiti di cui al precedente art. 29.

Il responsabile del Settore, valutata la relazione illustrativa dell'Ufficio Servizi Sociali, stabilisce con proprio provvedimento l'importo della retta relativa alla quota sociale, somma che verrà erogata alla struttura di accoglienza nella misura della differenza esistente tra il valore della quota sociale della retta e la capacità economica dell'utente, in considerazione di tutte le entrate e tutto il patrimonio disponibile.

Qualora al momento dell'inserimento presso la struttura la persona assistita non fosse in grado autonomamente di produrre le dichiarazioni e/o la documentazione necessarie per la valutazione dell'istanza di integrazione della retta, nonché all'eventuale calcolo dell'intervento economico integrativo o di gestire i pagamenti della retta, posta a suo carico, il Comune riconosce un intervento economico pari al valore della retta presso la struttura ospitante, fino a nomina di un Amministratore di Sostegno.

L'intervento si configura come anticipazione che la persona assistita è tenuta a rimborsare una volta che è stato nominato il soggetto chiamato a esercitarne la tutela giuridica e conseguentemente, è stata determinata la quota della retta posta a suo carico.

In questo caso verrà avviata la procedura di richiesta di integrazione retta a cura dell'Ufficio Servizi sociali e contestualmente presentato ricorso al Tribunale Civile per la nomina di un Amministratore di sostegno, che curi gli interessi della persona assistita.

In caso di proprietà o titolarità di diritto reale di godimento su beni immobili non adibiti ad abitazione del nucleo familiare della persona che necessita di inserimento in struttura, il Comune procederà a specifici accordi, per vincolare i proventi derivanti dalla vendita o affitto del bene per il pagamento o rimborso della retta.

Art. 32
Amministratore di sostegno

In attuazione dell' art. 406, comma 3 del codice civile, il Comune, a tutela della persona rispetto la quale è stata accertata la necessità del ricovero, ed in ragione dei rapporti giuridici ed economici da intrattenere con la persona inserita in struttura, provvede se del caso, per il tramite dei Servizi Sociali di base, alla richiesta dell'amministratore di sostegno.

Pur considerando che la nomina dell'amministratore di sostegno avviene con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario, il Servizio Sociali può chiedere al giudice di nominare una persona che non si trovi in situazione di conflitto di interessi.

Art. 33
Quota per spese personali

Di norma, ai soggetti inseriti in struttura residenziale a ciclo continuativo, con integrazione economica della retta a carico del Comune, viene lasciata a disposizione una somma mensile finalizzata alla copertura delle spese personali.

Tale somma, normata dall'art.6 , comma 4 della L.R 30/09 e s.m.i, corrisponde al 25% della pensione minima INPS e viene resa disponibile all'assistito o a chi ne cura gli interessi, secondo le modalità concordate e disposte nel relativo provvedimento di integrazione retta.

La suddetta somma sarà annualmente rendicontata a cura dell'interessato, o di chi ne cura gli interessi, o della struttura residenziale ospitante, al fine di determinare l'importo in giacenza al 31 dicembre di ogni anno e disporre l'eventuale utilizzo a favore dell'assistito.

Art. 34
Recupero crediti

Qualora, in sede di controllo, attuato in qualsiasi fase del procedimento di integrazione della retta, anche a conclusione dello stesso, il Comune rilevi la sussistenza di una delle cause di esclusione di cui all'art. 30, ha facoltà di disporre di specifici atti esecutivi o conservativi al fine di revocare l'intervento di integrazione della retta e di garantire all'Ente il recupero delle somme allo scopo già erogate.

In caso di mancato rimborso al Comune da parte dell'assistito, o del soggetto che ne cura gli interessi, delle entrate a qualsiasi titolo percepite dall'assistito, il Comune può valersi del diritto di rivalsa nei confronti di soggetti che abbiano sottoscritto un formale impegno a rimborsare le spese anticipate dall'Ente.

CAPO VI
SISTEMA DELLE CURE DOMICILIARI

Art. 35
Prestazioni oggetto del Sistema delle cure domiciliari

La Regione Veneto con DGR n. 39 del 17/01/2006 ha approvato le linee guida per la predisposizione da parte dei Comuni e delle Aziende Ulss del Piano Locale per la domiciliarità. Il piano locale per la domiciliarità 2007/2009 è stato recepito con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 39/2006 che approva inoltre il relativo regolamento di attuazione. I Servizi che rientrano nel Piano Locale per la domiciliarità e che sono oggetto del presente Regolamento sono :

- Servizio di assistenza Domiciliare
- Servizio di Telesoccorso/telecontrollo

La quantificazione della compartecipazione al costo dei servizi per la domiciliarità da parte dell'utente, viene aggiornata in base all'entrata in vigore della riforma dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) di cui al D.P.C.M. 159/2013. Per le prestazioni socio-assistenziali del sistema delle cure domiciliari le modalità e i limiti ISEE per la definizione della compartecipazione al costo dei servizi, vengono definiti dal Piano Locale per la Domiciliarità, come riportato al successivo articolo.

Art. 36
Servizio di Assistenza Domiciliare

Il Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) consiste in una serie di prestazioni e servizi resi a domicilio da parte di operatori qualificati, sulla base di una progettualità individualizzata redatta dal Servizio Sociale.

Il servizio è gestito dal Comune come disposto con Delibera consiliare n. 80 del 22.11.1996 mediante affidamento dell'attività operativa ad Ente Gestore.

Il Regolamento di attuazione del Servizio è stato disposto da questo Ente con Delibera di Consiglio Comunale n. 59 del 28.09.07.

La quantificazione della compartecipazione al costo dei servizi per la domiciliarità da parte dell'utente, viene aggiornata in base all'entrata in vigore della riforma dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) di cui al D.P.C.M. 159/2013. Per le prestazioni socio-assistenziali del sistema delle cure domiciliari, le modalità e i limiti ISEE per la definizione della compartecipazione al costo dei servizi, individuati nell'ambito del Piano Locale per la Domiciliarità, vengono definiti come di seguito riportato.

La tariffa massima da applicare all'utente non potrà di norma superare il 50% del costo orario delle prestazioni socio-assistenziali sostenute dall'Amministrazione comunale per diversi profili assistenziali, ed eventualmente rapportato all'entità dei trasferimenti regionali in essere.

In conformità con quanto previsto dal presente Regolamento, i criteri di compartecipazione al costo del servizio vengono così definiti:

- a) la soglia ISEE minima, al di sotto della quale la prestazione è resa a titolo gratuito, è pari all'importo annuo dell'assegno sociale erogato dall'Inps relativo all'anno precedente moltiplicato per 13 mesi (per l'anno 2016 tale importo ammonta ad euro 5.830,76).
- b) la soglia ISEE massima, al di sopra della quale il servizio è reso con il pagamento della tariffa oraria massima è pari ad Euro 16.700,00 corrispondente quindi, come definito nel piano Locale per la domiciliarità, all'importo stabilito dalla Regione Veneto per l'accesso alle cure domiciliari.
- c) per gli utenti la cui situazione economica, certificata mediante l'attestazione Isee, risulti compresa tra la soglia minima e la soglia massima di cui sopra, la compartecipazione al costo del servizio viene calcolata applicando la seguente formula:

$$\text{tariffa oraria singolo utente} = \frac{50\% \text{ del costo del servizio} \times \text{Isee Utente}}{\text{soglia massima}}$$

E' fatta salva, comunque, la possibilità di erogare il servizio in forma gratuita o con compartecipazioni diverse da quelle descritte, quando sia proposta motivata da parte dell'Assistente Sociale referente, all'interno di un progetto assistenziale in presenza di particolari situazioni di bisogno di ordine economico e socio-sanitario o su segnalazione di altri Enti Territoriali competenti in materia.

L'attestazione Isee deve essere presentata contestualmente alla domanda di accesso al servizio e, trattandosi di un intervento di sostegno alla domiciliarità, l'interessato può produrre l'Isee ordinario o l'isee per "prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria" di cui all'art. 1 , lettera f) e dell'art. 6 del DPCM 159/2013.

Nei soli casi di urgenza, accertata a cura dell'ufficio servizi Sociali, il servizio domiciliare potrà essere attivato anche in attesa della presentazione della certificazione Isee, la quale dovrà essere prodotta entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, pena l'applicazione della tariffa massima.

Art. 37

Servizio regionale di TSO-TCO/Telesoccorso-Telecontrollo .

Il Servizio di Telesoccorso-Telecontrollo è normato dalla Regione Veneto (L.R. 26/1987 s.m.i.) ed è rivolto a persone anziane o inabili o soggetti portatori di malattie invalidanti, che vivono sole o in nucleo familiare, che presentano una condizione sanitaria a rischio o che necessitano di una condizione di maggiore sicurezza. La Regione Veneto con proprio atto stabilisce la soglia ISEE al di sotto della quale non vi è l'obbligo di compartecipazione alla spesa da parte dell'utente. Per l'anno 2016 il valore soglia è pari ad € 16.714,77.

Il servizio funziona a mezzo telefono, mediante Centro Operativo funzionante 24 ore su 24. Con il telecontrollo il Centro si mette in contatto con l'utente, anche più volte alla settimana, per conoscere le sue condizioni e per accertare che l'apparecchio sia funzionante. A sua volta ogni utente può mettersi in contatto con il Centro per qualsiasi necessità. Ad ogni chiamata, previo controllo, il Centro provvede, con immediatezza, ad interessare la competente struttura, sia che si tratti di necessità mediche, infermieristiche, domestiche o sociali.

Con il telesoccorso ogni utente è dotato di un mini-apparecchio provvisto di un pulsante che, se premuto, fa scattare un segnale d'allarme al Centro Operativo. Il Centro, in questo caso, è in grado di agire immediatamente e attivare tempestivamente un intervento urgente.

La compartecipazione dell'utente è definita come segue:

- per ISEE pari o inferiore alla soglia stabilita dalla Regione Veneto (€ 16.714,77), il servizio viene erogato gratuitamente;
- per ISEE compreso tra la soglia stabilita dalla Regione Veneto (€ 16.714,77) e l'importo della seconda soglia stabilito dalla Regione Veneto per l'accesso all'impegnativa di cura Domiciliare di base (€ 23.900,00), la tariffa giornaliera è pari al 50% del costo massimo del Servizio;
- per ISEE superiore all'importo della seconda soglia ISEE stabilito dalla Regione Veneto per l'accesso all'impegnativa di cura domiciliare di base (€ 23.900,00) la tariffa giornaliera è pari al costo massimo del Servizio.

CAPO VII
INTERVENTI DI ASSISTENZA PER I SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

Art. 38
Tipologia di servizi educativi e scolastici

Il Comune di Brendola organizza ed eroga, mediante gestione in economia, in appalto od in concessione, i seguenti servizi scolastici:

- il servizio di trasporto scolastico per gli alunni frequentanti le scuole dell'infanzia, della scuola primaria e secondaria di primo grado, site nel territorio del Comune di Brendola;
- servizio mensa scolastica istituito presso i plessi scolastici

Il Comune di Brendola, non disponendo di proprie scuole rivolte ai bambini in età prescolare, agevola, compatibilmente con le risorse di bilancio disponibili, l'utilizzo degli asili nido e/o delle scuole dell'infanzia presenti nel territorio comunale, gestiti da soggetti privati in possesso di idonea autorizzazione e/o accreditamento ai sensi della vigente normativa in materia, stipulando con essi eventuali accordi/convenzioni.

Art. 39
Finalità delle agevolazioni per l'utilizzo dei servizi educativi e scolastici

Il Comune può concedere, compatibilmente con le proprie disponibilità di bilancio, agevolazioni tariffarie e interventi economici a favore delle famiglie a basso reddito o che si trovino in particolari situazioni di disagio socio-economico, al fine di favorire l'utilizzo dei servizi scolastici ed educativi di cui al soprariportato articolo da parte dei minori appartenenti ai predetti nuclei familiari.

Art. 40
Requisiti e condizioni per l'applicazione di agevolazioni tariffarie

Possono accedere alle agevolazioni tariffarie di cui al precedente articolo i nuclei familiari titolari dei requisiti e delle condizioni soggettive di seguito riportate:

- essere cittadino regolarmente iscritto all'anagrafe della popolazione residente nel comune di Brendola;
- aver presentato debita istanza di iscrizione al servizio e contestuale richiesta di applicazione della tariffa agevolata, corredata dall'attestazione ISEE;
- avere una situazione economica familiare, determinata dall' ISEE, entro i limiti stabiliti annualmente con deliberazione di Giunta Municipale.

Art. 41
Limiti di accesso alle agevolazioni tariffarie

E' esclusa ogni forma di agevolazione tariffaria per i servizi scolastici ed educativi nel caso in cui il nucleo familiare ai fini ISEE evidenzi una situazione reddituale e/o patrimoniale mobiliare superiore alla soglia fissata annualmente dalla Giunta Municipale, in sede di definizione delle fasce di contribuzione.

Nessun componente del nucleo familiare ai fini ISEE deve risultare proprietario/comproprietario di beni mobili registrati ovvero titolare di attività commerciale in forma di impresa singola o societaria per la quale siano intestati beni mobili registrati, come di seguito indicato:

- autovetture di cilindrata uguale o superiore a 2.000 cc immatricolate nei tre anni precedenti la data della richiesta
- motocicli di cilindrata uguale o superiore 650 cc immatricolati nei tre anni precedenti la data della richiesta
- camper e/o roulotte (ad eccezione di quelli adibiti ad uso abitativo)

- uno o più natanti o barche da riporto
- uno o più veicoli d'aviazione;

Art. 42 **Istruttoria**

Per accedere alle agevolazioni tariffarie, i soggetti interessati dovranno presentare al Comune apposita istanza, corredata dall'attestazione ISEE minori in corso di validità, entro il termine stabilito annualmente dall'Ufficio Servizi alla Persona.

Le istanze pervenute entro tale termine verranno valutate dal Responsabile del Settore, previa fase istruttoria a cura dell'Ufficio Servizi alla Persona, e con apposito provvedimento dispone in merito all'accoglimento delle richieste e comunicando l'esito del procedimento agli interessati. L'agevolazione avrà decorrenza a partire dall'inizio dell'anno scolastico

Le istanze pervenute fuori termine o nel corso dell'anno scolastico verranno valutate in base alla disponibilità del bilancio comunale. In caso di accoglimento, l'agevolazione avrà decorrenza a partire dal mese successivo alla comunicazione della conclusione del procedimento.

Art. 43 **Altri interventi di assistenza scolastica**

Per particolari situazioni di nuclei familiari in carico ai Servizi sociali del Comune o ad altro Servizio Sociale specialistico, per i quali si rileva un grave disagio socio-economico, il Responsabile del Settore può disporre, su motivata proposta dell'Assistente Sociale, ulteriori riduzioni e/o esenzioni dal pagamento delle tariffe, previste per i servizi scolastici ed educativi, anche in deroga a quanto previsto nel presente regolamento.

Altre forme di interventi per agevolare il diritto allo studio si possono concretizzare in:

- erogazione di contributi per il pagamento di spese scolastiche (tasse d'iscrizione, abbonamenti per servizi di trasporto, anticipo spesa per acquisto libri di testo);
- erogazione di altri servizi educativi eventualmente attivati dall'Amministrazione;

CAPO VIII
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 44

Conservazione e trattamento dei dati, banca dati prestazioni sociali agevolate

1. Il trattamento dei dati avviene nel rispetto della normativa vigente e dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti.

2. Il Comune di Brendola agisce ai sensi di legge per la finalità istituzionale di rilevante interesse pubblico dell'assistenza economica, in favore di soggetti che versano in condizioni di disagio sociale, economico o familiare, ai sensi dell'art. 12 del D.P.C.M. 159/2013, ed è titolare del trattamento dei dati, relativi agli utenti delle prestazioni da esso erogate, compreso l'ISEE e le informazioni analitiche contenute nella D.S.U. acquisite dall'INPS.

Il Comune di Brendola può effettuare elaborazioni dei dati a fini statistici, di ricerca, di studio in forma anonima.

I dati potranno essere comunicati dal Comune di Brendola ai soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla legge per il corretto funzionamento dei servizi e a tutti i soggetti aventi titolo, ai sensi della legge 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni, del T.U. 267/2000 e ss.mm.ii.

I dati relativi all'erogazione degli interventi economici saranno altresì trasmessi alla Banca dati delle Prestazioni Sociali Agevolate – B.D.P.S.A. istituita presso l'INPS, ai sensi del D.M. 8 marzo 2013, e pubblicati come previsto dal D.Lgs. n. 33/2013.

Art. 45

Controlli

Le domande, i documenti allegati, le DSU e le attestazioni ISEE presentate dai richiedenti sono soggette a controllo ai sensi dell'art 11 del DPCM n.159/2013.

Ai sensi dell'art.1 comma 6 del DPCM n.159/2013, il Comune esegue i controlli necessari, diversi da quelli già effettuati dall'INPS e dall'Agenzia delle Entrate, sulle informazioni autodichiarate nella DSU e provvede ad ogni adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati, inclusa la comunicazione all'INPS di eventuali dichiarazioni mendaci.

L'Attività di controllo é finalizzata prioritariamente alla rilevazione di eventuali errori sanabili con richiesta di rettifica o di integrazione dei dati da parte del dichiarante. Il richiedente può presentare una dichiarazione sostitutiva unica - ISEE rettificata, a condizione che sia trasmessa prima del ricevimento della comunicazione dell'avvio del procedimento di controllo.

I controlli saranno di tipo formale per verificare la correttezza formale dell'istanza e la veridicità dei dati dichiarati mediante raffronto con quelli contenuti nelle corrispondenti banche dati cui l'Amministrazione Comunale ha accesso (anagrafe, tributi, catasto, ecc...);

Di norma il controllo sarà preventivo rispetto all'erogazione della prestazione; potrà essere disposto in via successiva qualora:

- l'erogazione della prestazione sia urgente;
- i termini per l'erogazione siano già previsti da leggi nazionali, regionali e relativi bandi e non sia possibile disporre in via preventiva il controllo.

Saranno eseguiti controlli sistematici:

A) In merito alla composizione del nucleo familiare dichiarato; tale controllo dovrà essere effettuato rispetto alla prestazione richiesta, a cura del servizio ricevente e contestualmente alla presentazione dell'attestazione ISEE, e consisterà in un controllo di corrispondenza dei dati dichiarati rispetto ai quelli risultanti dall'Anagrafe dell'Ente;

B) In merito alle attestazioni ISEE per le quali l'INPS rilevi elementi di incongruità (omissioni /difformità); sarà obbligo dell'ufficio ricevente richiedere al dichiarante la presentazione della documentazione necessaria a giustificare l'incongruenza ossia:

- osservazioni scritte corredate da documenti;
- modulo integrativo di cui all'art. 10, comma 4 lettera e) D.P.C.M. 159/2013
- nuova DSU non riportante l'annotazione dell'omissione o difformità.;

Potranno essere eseguiti anche dei controlli a campione nella misura minima del 5% sulle DSU che risultano presentate alla data del 31 luglio, secondo un criterio di estrazione a random, attraverso l'utilizzo di un generatore di numeri casuali.

Saranno eseguiti controlli mirati nei seguenti casi:

- DSU con ISEE pari a zero;
- DSU riportante canone di locazione e/o mutuo annuale superiore al 70% del reddito annuo dichiarato dal nucleo;

Comunque, controlli specifici verranno inoltre effettuati in tutti i casi in cui sorgeranno fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate.

Nell'ambito dei controlli mirati sopra citati, qualora, a seguito di un'attività di analisi dei documenti complessivamente acquisiti, siano rilevati elementi di incongruità nei dati dichiarati, l'ufficio potrà procedere con richiesta al soggetto di ulteriore documentazione e/o con l'invio alla Guardia di Finanza della documentazione acquisita, come da protocolli di intesa, facendo rilevare in particolare le incongruenze dei dati dichiarati.

Art. 46 **Procedura di Controllo**

L'Ufficio competente a ricevere la documentazione, qualora le DSU e le istanze presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio, derivanti in maniera palese da errore, dà notizia all'interessato di tale irregolarità (art. 71 D.P.R. 445/2000).

In questi casi l'Ufficio richiede chiarimenti o documenti integrativi ovvero la produzione di una nuova attestazione ISEE/DSU per poter procedere con l'istruttoria.

Qualora non si sia ottemperato in tutto o in parte alla richiesta suddetta, l'Ufficio potrà avviare il procedimento di controllo nel rispetto degli artt. 7 e 10bis della L. 241/1990 e s.m.i. (avvio del procedimento e comunicazione motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza).

In caso di attivazione del procedimento di controllo, viene garantito il contraddittorio con l'interessato, il quale viene formalmente invitato a presentare, in un termine massimo di quindici giorni dal ricevimento dell'avviso, eventuali osservazioni rese sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e/o documentazione per fornire esaustive motivazioni.

Qualora, al termine del procedimento di controllo, persistano gravi elementi di falsità/incongruenza nelle dichiarazioni rese dal richiedente all'Amministrazione Comunale, anche per gli anni precedenti, il Responsabile del Settore provvederà ad ogni adempimento conseguente in base alla normativa vigente, compresa la segnalazione alla Guardia di Finanza come da protocollo d'intesa, con l'adozione delle procedure finalizzate al recupero delle somme indebitamente percepite e l'applicazione delle sanzioni eventualmente previste dalla normativa vigente.

Inoltre, ai sensi dell'art. 11 comma 6 del DPCM 159/2013, il Comune, dovrà comunicare all'INPS eventuali dichiarazioni mendaci e potrà inviare all'Agenzia delle Entrate una lista di beneficiari per gli accertamenti di competenza.

Art. 47 **Aggiornamento soglie accesso e importi contributi**

Le soglie di accesso per la concessione di interventi socio-economici, previsti nel presente regolamento, seguono gli aggiornamenti stabiliti annualmente dalla normativa nazionale e regionale, eventualmente arrotondati per eccesso.

Per gli interventi di assistenza scolastica ed educativa, la Giunta Comunale potrà rivalutare annualmente, dopo opportuna sperimentazione, gli importi massimi dei contributi e delle soglie di accesso, al fine di perseguire proprie politiche di assistenza sociale, sempre tenendo conto delle disponibilità di bilancio.

Art. 48
Pubblicità

Copia del presente Regolamento sarà pubblicato sul sito comunale e tenuta a disposizione del pubblico perché possa prenderne visione in qualsiasi momento.

Art. 49
Decorrenza ed abrogazione

Il presente Regolamento entra in vigore a partire dalla data di sua esecutività e da tale data è abrogato il regolamento approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 48 del 31.10.2001 “Regolamento per la determinazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) per l’accesso ai servizi ed alle prestazione comunali sociali-assistenziali”.